

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BONO PARRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1991

Istituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un fondo speciale a sostegno degli inventori italiani

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge che mira ad istituire presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un fondo speciale destinato a sostenere l'attività degli inventori italiani, come singoli od associati, non vuole attuare una mera forma di aiuto legalizzato e sistematico, fine a se stesso, alla categoria degli inventori, ma vuole valorizzare, nell'interesse della collettività tutta, una attività fin'ora relegata al campo della curiosità. La figura dell'inventore è stata sempre, infatti, per lo più collegata a marchingegni di nessuna utilità pratica notevoli solo per la loro stranezza o la astrusità di funzionamento. Si era cioè portati a cogliere solo i risultati

grotteschi possibili in questo come in ogni altro campo dell'attività umana e si tralasciavano, invece, tutti i risultati positivi che conseguono normalmente nella maggior parte dei casi all'attività dell'inventore.

Fino ad oggi è stata così trascurata una importante potenziale fonte di ricchezza. Gli inventori lasciati a loro stessi, anche se rappresentati da associazioni che, come l'Associazione nazionale degli inventori (ANDI), da oltre mezzo secolo si battono per far capire l'importanza economica della «invenzione», hanno visto, per mancanza di adeguati finanziamenti, loro invenzioni non protette all'estero e non sfruttate in Italia, rientrare nel nostro Paese come «importa-

zioni» con ulteriori aggravii per la nostra bilancia dei pagamenti.

L'inventiva che già rende all'Italia come esportazione di moda, *design*, artigianato di estro e qualità, potrebbe ancor più od altrettanto rendere come invenzioni. Oggi-giorno, pur vantando una agguerrita e capace schiera di inventori, siamo quasi totalmente dipendenti dall'estero per invenzioni e procedimenti innovativi tecnico-industriali. Dipendenza tanto più assurda se si pensa che spesso acquistiamo brevetti che non sono altro che il facile camuffamento di opere dell'ingegno di italiani o riguardano invenzioni, soluzioni o procedimenti di livello notevolmente inferiore a quanto di simile giace negli archivi del nostro ufficio brevetti o nei cassette di qualche inventore che, alla fortuna dell'ingegno, non unisce l'adeguata fortuna economica per tramutare la propria certezza teorica in un funzionante prototipo al fine di tutelare la sua opera all'estero.

Istituendo il fondo oggetto del nostro disegno di legge si vuole pertanto rilanciare, in modo economicamente valido, que-

sto settore delle invenzioni per rendere l'Italia non solo paese importatore ma anche esportatore di prodotti dell'ingegno.

A tal fine con le disponibilità del fondo si dovrà:

consentire la brevettazione gratuita in Italia ed all'estero dei migliori ritrovati suscettibili di una immediata e sicura applicazione industriale;

provvedere alla costruzione di prototipi attestanti la validità dei brevetti;

indire concorsi o relativi premi per le migliori invenzioni italiane, con particolare riguardo a quelle dei giovani;

rendere più completa l'informativa tecnica, scientifica, legale e commercialistica inerente alle invenzioni sovvenzionando i più meritevoli periodici di categoria.

Il fondo, gestito sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da una commissione tecnica, dovrà potersi autofinanziare con la propria attività proprio per sottolineare le finalità non sovvenzionate ma economiche della legge istitutiva.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo speciale a sostegno degli inventori italiani destinato a sostenere l'attività degli stessi come singoli od associati in enti riconosciuti con personalità giuridica con almeno dieci anni di attività.

Art. 2.

1. Il fondo di cui all'articolo 1 sarà alimentato sia dai proventi di uno speciale diritto esatto mediante versamento su un conto corrente specificatamente a ciò destinato la cui ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di brevetto all'atto della sua presentazione presso gli uffici competenti, sia da una percentuale sui diritti di sfruttamento dei brevetti, ai sensi dell'articolo 7.

Art. 3.

1. Il fondo di cui all'articolo 1 sarà gestito per conto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un Comitato di cinque membri così composto:

a) due membri designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) il presidente dell'Associazione nazionale degli inventori (ANDI) o suo delegato, quale membro di diritto;

c) due membri designati dall'Associazione nazionale degli inventori (ANDI).

Art. 4.

1. Il Comitato di cui all'articolo 3 è presieduto di diritto dal presidente dell'Associazione nazionale degli inventori (ANDI)

o suo delegato. Il Comitato è convocato a discrezione del presidente.

2. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati alla scadenza. Ogni membro del Comitato che dovesse per qualsiasi causa cessare la propria attività prima della scadenza del triennio viene sostituito mediante designazione da parte dello stesso organo che lo aveva espresso.

3. I membri del Comitato vengono remunerati, per ogni seduta, con gettoni di presenza per un ammontare che verrà stabilito ogni triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

1. Il Comitato previsto dall'articolo 3 attuerà le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge:

a) mediante l'utilizzazione del 60 per cento della disponibilità del fondo, istituito dalla presente legge, calcolata sulle entrate nette dell'anno precedente per:

1) contribuzioni o totale accollo delle spese per la realizzazione di prototipi;

2) contributi o accollo delle spese per la estensione all'estero dei brevetti italiani;

b) mediante l'utilizzazione di un ulteriore 20 per cento della disponibilità del fondo calcolata sulle entrate nette dell'anno precedente per:

1) sovvenzioni a riviste e giornali specializzati in materia di invenzioni e brevetti con testate di provata diffusione nazionale ed operanti da almeno quaranta anni;

2) sovvenzioni a singoli inventori su domanda documentante validi programmi di lavoro;

c) mediante l'utilizzo della restante disponibilità a copertura delle spese inerenti la gestione del fondo, l'attività del Comitato e delle relative spese di rappresentanza.

Art. 6.

1. Le decisioni del Comitato di cui all'articolo 3 sono definitive ed immediatamente operative.

Art. 7.

1. Ai sensi del precedente articolo 2, tutti coloro che usufruiscono dei contributi del fondo, di cui alla presente legge, dovranno cedere al fondo stesso il 10 per cento di tutti i proventi netti derivanti dallo sfruttamento del brevetto per tutto il periodo di validità dello stesso se il contributo percepito è stato inferiore al 30 per cento delle spese ipotizzate per la realizzazione del prototipo, il 20 per cento se il contributo percepito è stato superiore al 30 per cento ma inferiore al 60 per cento, il 30 per cento se il contributo percepito è stato superiore al 60 per cento ma inferiore all'80 per cento, il 50 per cento se il contributo percepito è stato superiore all'80 per cento. Tale cessione sarà di volta in volta stabilita nelle forme e nei modi ritenuti più idonei dal Comitato di cui all'articolo 3.

Art. 8.

1. Il fondo di cui alla presente legge diverrà operativo solo nell'anno successivo alla sua costituzione onde permettere l'acquisizione e la formazione di una base patrimoniale.